

Controllo aiuti di Stato (de minimis)

Controllo dell'intensità dell'aiuto di Stato (de minimis) mediante il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato a cura della Direzione Lavoro.

Come è noto, l'art. 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come sostituito dall'art. 14 della Legge 29 luglio 2015, n. 115, prevede la trasformazione della banca dati istituita presso il MISE (BDA) in Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) e statuisce che il medesimo Registro venga utilizzato per l'espletamento degli adempimenti finalizzati alle verifiche del rispetto dei divieti di cumulo e di ogni ulteriore condizione prescritta dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato o degli aiuti "de minimis" nonché della clausola "Deggendorf" che vieta l'erogazione di aiuti di Stato a imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali e incompatibili dalla Commissione.

A tale riguardo, si conferma che l'avvio del predetto Registro è previsto dal 1° luglio 2017. All'entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, costituiranno condizione legale di efficacia dei provvedimenti di erogazione degli aiuti:

- l'individuazione del beneficiario dell'aiuto di Stato (de minimis);
- la verifica del raggiungimento della soglia "de minimis" da parte del beneficiario;
- la registrazione dell'aiuto di Stato (de minimis);
- l'indicazione nei provvedimenti dei codici identificativi rilasciati dal Registro stesso e l'avvenuta acquisizione della Visura Deggendorf.

La scrivente Direzione Lavoro per quanto riguarda le seguenti DGR (bandi attivi):

- DGR n. 316 del 15 marzo 2016 – Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT);
- DGR n. 681 del 17 maggio 2016 – Garanzia adulti;
- DGR n. 2288 del 30 dicembre 2016 – Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione;
- DGR n. 1842 del 9 dicembre 2015 – Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione – 2016;

ha previsto l'invio alla Regione tramite pec, contenente anche il codice progetto e l'importo dell'aiuto di Stato in regime de minimis, e a cura del titolare di progetto, le seguenti dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 rese dal legale rappresentante dell'impresa:

1. Dichiarazione unica per le imprese;
2. Dichiarazione imprese collegate.

L'obbligo di invio nasce quando un'impresa venga individuata in qualità di beneficiario di aiuti di stato (de minimis) in quanto destinataria di attività codificate dalle DGR stesse (per esempio: incentivo conseguente all'assunzione, supporto all'avvio delle *startup*, ecc.) comprese nel regime "de minimis".

A partire da tale procedura già consolidata per tutti i bandi che prevedono la concessione di aiuti "de minimis", si dispone ulteriormente che, a partire dal 1° luglio 2017, per il titolare di progetto (accreditato per i servizi al lavoro o per la formazione) non sia più possibile trasferire alle imprese, in tutto o in parte, tale incentivo all'assunzione o erogare qualsiasi attività sottoposta al regime "de minimis", senza aver ottenuto per iscritto una adeguata conferma in ordine:

1. alla registrazione dell'aiuto individuale nel citato RNA, indicato dal titolare del progetto tramite pec;
2. all'esito positivo delle visure relative al rispetto del limite "de minimis" e della clausola Deggendorf, relativamente alle 2 citate schede per le imprese.

Ovviamente le comunicazioni tra la scrivente e il titolare di progetto potranno avvenire solo tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) lavoro@pec.regione.veneto.it e costituiranno l'unico riferimento temporale valido per sostenere la legittimità degli aiuti di Stato in regime "de minimis".

Le conseguenze del mancato controllo attraverso il RNA in occasione dell'erogazione dell'attività prevista dal progetto sottoposta al regime "de minimis", determinerà la responsabilità da parte del titolare di progetto verso la Regione e verso l'impresa.